



COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'USO DEL "SALONE IMPERIALE"

Approvato dal Consiglio Comunale di Ruffrè - Mendola con deliberazione n. 11 del 19/03/2007

Art. 1 – Introduzione

La struttura situata al Passo Mendola presso il complesso edilizio denominato "Villa Imperiale" già "Grand Hotel Penegal" denominata come "**Salone Imperiale**", è parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione comunale ed è destinato all'uso pubblico.

Tale uso può essere di tipo ricreativo, culturale, informativo ed anche di tipo istituzionale qualora esso competa al comune medesimo od altro ente territoriale.

Art. 2 – Richiesta d'uso

Chiunque, ente, associazione, società sportiva, gruppo spontaneo od anche singolo individuo maggiorenne che intendesse richiedere l'uso della struttura, deve presentare domanda scritta al Comune di Ruffrè - Mendola, specificando:

- a) Denominazione e ragione sociale dell'ente, associazione, organismo o dati anagrafici completi del singolo individuo;
- b) P. I.V.A. se persona giuridica o codice fiscale se persona fisica;
- c) Descrizione dell'attività o manifestazione che intende svolgere;
- d) L'indicazione del giorno o dei giorni nonché dell'orario in cui si prevede l'utilizzo della struttura, specificando esattamente quando essa sarà aperta al pubblico;
- e) Il nominativo con relativi dati anagrafici completi del legale rappresentante o responsabile;
- f) Dichiarazione sottoscritta con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso concesso, possano derivare a persone o cose, esonerando l'ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati o subiti;
- g) Per quanto riguarda le manifestazioni, la dichiarazione in ordine alla gratuità od onerosità per l'accesso del pubblico.

Le domande devono essere presentate almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'uso della struttura e non prima di 60. Qualora la richiesta fosse di tipo stagionale deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 3 – Concessione d'uso

L'amministrazione comunale concede l'uso come richiesto, quando ne siano verificati tutti i presupposti sopra richiamati. Non si fa seguito ad alcuna concessione qualora non sia dichiarato ed identificato personalmente il responsabile di cui all'art. 2.

La medesima amministrazione ha la facoltà di revocare le concessioni, sospenderle temporaneamente o modificarne gli orari ed i termini di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni concomitanti, per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo dell'impianto ed infine per ragioni di prevenzione e di ordine pubblico.

Art. 4 – Corrispettivo della concessione

Per la concessione in uso della struttura è prevista la corresponsione di una quota quale rimborso spese per gli oneri a carico dell'amministrazione per energia elettrica, riscaldamento, manutenzione ordinaria, commisurata al tempo di utilizzo, oltre ad una cauzione. L'importo totale deve essere versato al tesoriere comunale almeno 48 ore prima dell'inizio dell'uso e presentare la relativa quietanza all'ufficio comunale competente all'istruzione della pratica di concessione. La cauzione può essere onorata anche mediante stipula di fideiussione bancaria, apposita polizza assicurativa o deposito presso l'ufficio comunale competente di assegno bancario non trasferibile – intestato al Comune di Ruffrè - Mendola - di importo pari a quello convenuto.

La quantificazione della quota di rimborso spese è differenziata per la stagione estiva (maggio, giugno, luglio, agosto e settembre) e quella invernale (ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile). In particolari periodi dell'anno viene praticata una tariffazione diversa, e precisamente nei periodi di Natale-Capodanno-Epifania, Carnevale, Pasqua. Le varie tariffe e relativa cauzione formano la tabella di cui all'allegato "A" che forma parte integrante del presente regolamento, il cui aggiornamento periodico è demandato alla giunta comunale che vi provvede con proprio atto deliberativo.

L'amministrazione comunale può, con proprio provvedimento motivato e antecedente il periodo di utilizzo, concedere l'uso gratuito della struttura. In questo caso non è richiesto il versamento delle quote al tesoriere comunale; il deposito della cauzione è invece sempre e comunque richiesto.

Art. 5 – Obblighi del concessionario

La struttura viene consegnata in perfette condizioni di pulizia, efficienza delle apparecchiature ed attrezzature. Deve essere ritornata nello stato in cui è stata consegna-

ta, libera da ogni qualsiasi rifiuto, accessori o attrezzature necessarie allo scopo per cui ne è stato concesso l'utilizzo. La restituzione deve avvenire entro il giorno successivo la fine del periodo di concessione in uso: è comunque garantito, salvo casi eccezionali preventivamente concordati, una giornata lavorativa intera per poter effettuare le pulizie e la rimessa in pristino della struttura.

Il concessionario, a fine utilizzo deve chiedere la restituzione della cauzione e l'amministrazione ne darà corso, previa verifica accurata dello stato della struttura medesima e dell'attrezzatura in essa contenuta, da parte del personale dell'Ufficio Tecnico comunale, della Polizia Municipale o altro funzionario comunale incaricato.

L'uso della struttura in generale e delle attrezzature in particolare deve essere improntato al massimo rispetto, consapevolezza e competenza. Eventuali danni riscontrati e valutati non potranno essere giustificati da imperizia o caso fortuito; il concessionario è tenuto a risarcire interamente il danno arrecato. Stesso discorso vale per i danni causati dal pubblico presente nella struttura o da chiunque vi abbia avuto accesso durante il periodo di concessione.

Qualora il Concessionario faccia uso del servizio di catering, rimane comunque unico referente nei confronti dell'Amministrazione comunale e diretto responsabile di eventuali danni causati dallo stesso.

Resta inteso che le manifestazioni e spettacoli, organizzati all'interno della struttura, non devono in nessun caso arrecare disturbo alla quiete pubblica, con emissioni acustiche verso l'esterno oltre i limiti consentiti dalla normativa provinciale vigente in materia (L.P. 11 settembre 1998 n. 10 e s.m.), pena la loro sospensione da parte del sindaco, in virtù dei poteri conferitili in materia di P.S.

Art. 5 bis – Condizioni d'uso della struttura

Il "Salone Imperiale", completo dei servizi ad essa funzionali (banco bar, servizi W.C.) è idonea così come sta e giace ad ospitare manifestazioni anche di alto livello, o serate danzanti, oltre ad altre forme di riunione che non è il caso di star qui ad elencare. Ciò significa che al suo interno non necessita in alcun modo e per nessun motivo introdurre attrezzature, arredi od utensili vari, in maniera arbitraria, da parte del concessionario di turno. Elementi ritenuti indispensabili devono obbligatoriamente essere autorizzati dall'ente proprietario.

Sulle pareti, colonne e arredi propri della sala, non possono essere appesi né manifesti, né avvisi di alcun genere.

Non è permessa l'affissione interna di striscioni o manifesti pubblicitari a carattere commerciale, se non con apposita autorizzazione dell'ente proprietario. La concessione della sala, seppur limitatamente ad una o più serate non dà diritto a disporre di spazi pubblicitari di alcun genere se non autorizzati come sopra.

Deve essere garantito in ogni momento l'accesso alla strumentazione interna ai locali del Salone Imperiale (quadri luci – energia elettrica, sistema amplificazione sonora, sistemi d'allarme, ecc.) all'addetto alla manutenzione interna, appositamente incaricato dall'ente proprietario. Pertanto i locali in cui si trovano tali strumentazioni non possono ospitare persone o cose che ostacolano una facile ed immediata accessibilità alle medesime.

Il concessionario è inoltre obbligato, durante l'utilizzo della struttura, al costante rispetto delle norme di sicurezza dettate dalla normativa vigente in materia (antincendi, antinfortunistica ecc.) ed a sottostare alle disposizioni e limiti imposti dalle autorizzazioni, che di volta in volta sono rilasciate in relazione al tipo di manifestazione in corso.

Art. 6 – Mancato utilizzo

Il mancato utilizzo della struttura da parte del concessionario, per cause non imputabili al Comune di Ruffrè - Mendola, non dà diritto alla restituzione della quota rimborso spese. Egli ha invece diritto al totale rimborso qualora l'interruzione dell'uso sia determinata dall'amministrazione comunale, per impraticabilità od altro.

La mancata effettuazione delle manifestazioni programmate, per cause non imputabili al Comune di Ruffrè - Mendola, non dà diritto alla protrazione o spostamento automatici del periodo di concessione.

Art. 7 – Uso diretto dell'amministrazione comunale

L'amministrazione ha facoltà di riservarsi l'uso della struttura in particolari giornate o periodi nel corso dell'anno, possibilmente programmandoli con un congruo anticipo in modo da non interferire con richieste già presentate.

Art. 8 – Agibilità

Nel caso che l'uso della struttura sia finalizzato all'organizzazione di manifestazioni di spettacoli, concerti o balli con relativa affluenza di pubblico, la concessione d'uso è subordinata al possesso della dichiarazione di agibilità rilasciata dalla competente Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, alle condizioni e nelle misure stabilite dal verbale di agibilità della commissione medesima. Infrazioni inerenti la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale su menzionato, che non siano riconducibili a mancanze strutturali, sono di responsabilità assoluta del concessionario.

Art. 9 – Organizzazione delle manifestazioni interne

La concessione della struttura, seppure motivata con l'organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo oppure di somministrazione di alimenti e bevande, non esime il concessionario dal dotarsi delle ulteriori necessarie autorizzazioni presso gli uffici competenti (Comune, Polizia amministrativa, SIAE).

Il concessionario è tenuto in proposito al puntuale rispetto degli orari imposti dalle autorizzazioni in parola. Nel caso di sanzioni in conseguenza di contravvenzioni elevate per infrazioni di qualsiasi genere, il Comune di Ruffrè - Mendola non si ritiene assolutamente responsabile; simili eventi saranno comunque tenuti presenti nel valutare le successive richieste presentate dal medesimo concessionario.

Art. 10 – Rinuncia della concessione

Non è consentita la sub-concessione. Il concessionario non può concedere a sua volta l'uso della struttura a terzi, per qualsiasi ragione. Può comunque essere richiesta al comune una nuova concessione in luogo di quella già staccata, qualora la relativa richiesta sia presentata congiuntamente alla rinuncia del precedente concessionario. Il nuovo concessionario dovrà provvedere ex-novo agli obblighi regolamentari previsti dall'art. 4 (versamento quota e cauzione), mentre il precedente concessionario in questo caso ha diritto alla restituzione delle quote versate, oltre alla cauzione, sempre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 5 (integrità della struttura e delle attrezzature).

Art. 11 – Introduzione animali o cose

E' assolutamente vietato introdurre nella struttura, animali di qualsiasi specie e per qualsiasi uso, fosse anche riconducibile agli stessi spettacoli effettuati, salvo deroga concessa dall'Amministrazione comunale.

E' inoltre fatto divieto di introdurre apparecchiature od attrezzature che possano arrecare danno a cose o rappresentare un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 12 – Conoscenza del regolamento

Il concessionario della struttura non può in alcun caso invocare l'ignoranza del presente regolamento.

Art. 13 - Conclusione

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espressamente richiamo alla normativa vigente.

DETERMINAZIONE QUOTE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Durata utilizzo	Periodo estivo	Periodo invernale
1 giornata	€ 1.100,00 COMPRESIVO DI CONTRIBUTO FORETTARIO A RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI DI GESTIONE E PULIZIA (UTENZE, MANUTENZIONI PULIZIE ECC.)	€ 1.100,00 COMPRESIVO DI CONTRIBUTO FORETTARIO A RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI DI GESTIONE E PULIZIA (UTENZE, MANUTENZIONI PULIZIE ECC.) + MAGGIORZIONE DEL COSTO EFFETTIVO DEL GASOLIO CONSUMATO.
2 giornate	€ 1.500,00 COMPRESIVO DI CONTRIBUTO FORETTARIO A RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI DI GESTIONE E PULIZIA (UTENZE, MANUTENZIONI PULIZIE ECC.)	€ 1.500,00 COMPRESIVO DI CONTRIBUTO FORETTARIO A RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI DI GESTIONE E PULIZIA (UTENZE, MANUTENZIONI PULIZIE ECC.) + MAGGIORZIONE DEL COSTO EFFETTIVO DEL GASOLIO CONSUMATO.
1 settimana	€ 2.800,00 COMPRESIVO DI CONTRIBUTO FORETTARIO A RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI DI GESTIONE E PULIZIA (UTENZE, MANUTENZIONI PULIZIE ECC.)	€ 2.800,00 COMPRESIVO DI CONTRIBUTO FORETTARIO A RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI DI GESTIONE E PULIZIA (UTENZE, MANUTENZIONI PULIZIE ECC.) + MAGGIORZIONE DEL COSTO EFFETTIVO DEL GASOLIO CONSUMATO.

N.B. ANCHE PER IL PERIODO ESTIVO IN CASO DI NECESSITA' VERRA' ADDEBITATO IL COSTO E FFETTVO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO

La quota giornaliera o forfetaria per l'uso della struttura nei periodi qui a lato indicati, sarà stabilita di volta in volta, tenendo presente che non potrà in nessun caso essere inferiore a quella prevista per il periodo invernale	<ul style="list-style-type: none"> — Natale – Capodanno – Epifania — Carnevale — Pasqua — Ferragosto
--	--

CAUZIONE (1 o 2 giorni)	EURO 2.000,00.-
--------------------------------	------------------------